



*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

Rep. N. 129/2012 Prot. 4194 del 27/1/2012 (

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI SPECIALIZZANDI

TRA

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DELLE UNIVERSITÀ DI TRENTO E DI VERONA

E

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

- considerato che l'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede la possibilità, per i capi degli Uffici giudiziari, di stipulare apposite convenzioni con le Facoltà universitarie di Giurisprudenza, con le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi Uffici giudiziari del primo anno del corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
- considerato che il Tribunale ordinario di Verona (d'ora innanzi per brevità: il Tribunale) e la Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e di Verona (d'ora innanzi per brevità: la Scuola), quali parti della presente Convenzione, intendono perseguire la finalità sopra richiamata, ossia quella di soddisfare le concrete esigenze organizzative degli Uffici giudiziari, assicurando al contempo la funzione didattica propria della Scuola;





Facoltà di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

- visto che il tirocinio è riconosciuto per un semestre anche ai fini della pratica forense, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Regolamento sulla pratica forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, aggiunto in forza di sua delibera del 28.11.2011;
- vista la Convenzione di tirocinio rep.1326/2011 stipulata tra l'Ateneo di Verona e il Tribunale di Verona per le attività di stage e tirocinio degli specializzandi iscritti alla Scuola delle professioni legali;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

Il Tribunale accoglierà presso le sue strutture per un anno accademico con decorrenza effettiva dall'inizio dello stage, entro i limiti quantitativi stabiliti ai sensi del successivo articolo 8, gli specializzandi iscritti al primo anno di corso proposti dalla Scuola per il tirocinio formativo.

Il tirocinio formativo viene attivato in conformità alla disciplina del D.M. 142/1998 ed alla L.R.V. 3/2009 e non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività di tirocinio prevista dalla presente convenzione non esonera il tirocinante dagli obblighi di frequenza delle lezioni teoriche (e, nel numero appositamente previsto, delle esercitazioni) impartite dalla Scuola, mentre è sostitutiva del periodo di stage obbligatorio previsto dal regolamento della Scuola per la materia e l'anno in cui si svolge lo stage.

Pertanto gli specializzandi che avranno preso parte nel primo anno all'attività di tirocinio prevista dalla presente convenzione svolgeranno soltanto per l'altro anno del biennio ed in materia diversa da quella oggetto del tirocinio stesso, il periodo di *stage*

[Handwritten signatures]





*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

obbligatorio previsto dal regolamento della Scuola, cui gli altri specializzandi sono tenuti in ciascun anno del biennio.

Art. 2

Modalità di presentazione delle domande di ammissione al tirocinio

Gli iscritti al primo anno della Scuola che intendano svolgere l'attività di tirocinio prevista dalla presente Convenzione dovranno spedire (anche a mezzo fax o e-mail) o presentare, entro l'inizio delle lezioni programmate per il I° anno del corso, od il termine che verrà specificamente previsto dal Consiglio direttivo, apposita domanda alla Segreteria della Scuola. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando e un progetto formativo che rechi, anche in forma sommaria, l'enunciazione degli obiettivi perseguiti, nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11.

Art. 3

Criteri di selezione

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, i quali redigono una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a un colloquio, con il Direttore della Scuola od un suo delegato, volto a verificare le motivazioni personali, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità (es. per essere inserito come praticante in uno studio professionale che patrocina controversie innanzi al Giudice e/o la Sezione di possibile destinazione), l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento





Facoltà di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.

All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla attività di tirocinio.

Art. 4

Tutor designato dalla Scuola

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutor designato dalla Scuola, cui il Tribunale sottoporrà il progetto formativo descritto dall'articolo 5.

Il tutor designato dalla Scuola, d'intesa con il responsabile del tirocinio designato dal Presidente del Tribunale e con il tutor giudiziario, assicurerà il coordinamento delle attività didattiche con quelle di tirocinio.

Ogni tre mesi, il tirocinante riferirà al tutor designato dalla Scuola in merito all'attività svolta, al fine di consentire alla Scuola stessa di monitorare l'andamento del tirocinio nel quadro di una costante collaborazione con il Tribunale.

Art. 5

Responsabile del tirocinio designato dal Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale designerà, entro l'inizio di ogni periodo di tirocinio, un magistrato, in servizio presso lo stesso Tribunale, responsabile del tirocinio con i seguenti compiti:

- stabilire, entro un congruo termine precedente l'inizio del tirocinio, d'intesa con il Presidente del Tribunale, il numero di tirocinanti da accogliere presso l'Ufficio;
- organizzare l'accoglienza e la prima formazione di base dei tirocinanti;





Facoltà di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

- designare, d'intesa con il Presidente del Tribunale, i magistrati affidatari di ciascun tirocinante;
- redigere, d'intesa con il tutor giudiziario, il progetto formativo di cui all'articolo 6;
- seguire l'andamento dei tirocini, tenendo i contatti con il tutor designato dalla Scuola.

Art. 6

Il tutor giudiziario

Il tirocinante opererà in affiancamento e stretta collaborazione con il tutor giudiziario, scelto tra i magistrati che collaborano al progetto ed indicato dal Presidente del Tribunale entro l'inizio di ogni periodo di tirocinio.

Il tutor giudiziario assicurerà l'attuazione del progetto formativo e verificherà che il tirocinante rispetti gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione.

Al termine del tirocinio il tutor giudiziario indirizzerà alla Scuola un rapporto riguardante il contenuto e l'esito del tirocinio, per il periodo effettivamente svolto dal tirocinante.

Art. 7

Il progetto formativo

Per ciascun tirocinante il Tribunale predisporrà e sottoporrà all'approvazione del tutor designato dalla Scuola, coordinandosi con le indicazioni del Consiglio direttivo, un progetto formativo contenente: l'indicazione del tutor giudiziario; le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Tribunale e delle attività concretamente affidate al tirocinante nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 9 della presente Convenzione, ed in particolare del numero di provvedimenti che il tirocinante dovrà redigere in bozza e al quale dovrà essere correlato il numero di esercitazioni scritte da sostenere invece presso la Scuola.





Facoltà di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

Art. 8

La durata del tirocinio

Il tirocinio si svolgerà dalla data dell'approvazione del progetto formativo da parte del tutor designato dalla Scuola fino alla fine del periodo previsto per le lezioni del primo anno della Scuola od altro termine successivo, individuato dal Consiglio direttivo d'intesa con il Presidente del Tribunale, comunque in un tempo anteriore all'inizio delle attività formative del secondo anno di corso della Scuola.

Le attività di tirocinio saranno svolte negli orari indicati nel progetto formativo, per una durata complessiva massima di 3 giorni e di 18 ore settimanali.

Il tirocinio sarà organizzato in giorni ed in orari tali da consentire al tirocinante di adempiere agli obblighi di frequenza delle lezioni teoriche e delle esercitazioni impartite dalla Scuola, nei limiti da essa stabiliti.

Art. 9

Il contenuto del tirocinio

Le attività di tirocinio saranno svolte esclusivamente nel settore civile e del diritto del lavoro e previdenziale, con esclusione in specie dei seguenti settori: diritto di famiglia, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, procedure concorsuali.

Le attività di tirocinio comprenderanno le seguenti attività:

1) assistenza all'attività di udienza del magistrato:

- prima dell'udienza: previo esame del ruolo di udienza, controllo della completezza della formazione dell'udienza di giornata con segnalazione alla cancelleria dei fascicoli mancanti; preparazione dei fascicoli con la





*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

predisposizione dei verbali di udienza secondo la modulistica adottata dal giudice;

- durante l'udienza: verbalizzazione dell'attività di udienza sotto la direzione del giudice, a mezzo di strumenti informatici ove esistenti o utilizzabili;
- dopo l'udienza: riordino del fascicolo cartaceo; annotazioni sulla copertina del fascicolo cartaceo.

2) Collaborazione all'attività giurisdizionale del magistrato:

- effettuazione di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
- studio dei fascicoli dei procedimenti trattati dal magistrato affidatario;
- partecipazione alle camere di consiglio successive alle udienze alle quali abbia preso parte il tirocinante;
- redazione di bozze di decreti ingiuntivi, di ordinanze (in un numero non inferiore a trenta per l'intera durata del tirocinio) e di sentenze "brevi" o comunque di sentenze che non siano particolarmente complesse (in un numero non inferiore a dieci per l'intera durata del tirocinio).

3) Attività a livello sezionale (o di Tribunale in caso risultasse opportuno) in diretta collaborazione con il Presidente di Sezione (o del Tribunale in caso risultasse opportuno):

- raccolta e archiviazione della giurisprudenza rilevante della Sezione (o del Tribunale in caso risultasse opportuno);
- preparazione di relazioni tematiche da distribuire ai magistrati prima delle riunioni *ex art. 47 quater* ord. giud..



Facoltà di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

Art.10

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del tutor giudiziario le attività previste dal progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di segreto, riservatezza e riserbo per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 11

Incompatibilità

Coloro che sono ammessi alla attività di tirocinio presso il Tribunale non possono svolgere pratica legale presso studi legali che patrocinano controversie presso il Tribunale, né assumere alcun incarico professionale, per tutta la durata del tirocinio.

Art. 12

Interruzione del rapporto di tirocinio

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il tutor giudiziario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario.



Facoltà di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza

*Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona*

La decisione viene assunta dal Presidente del Tribunale, su proposta del tutor giudiziario, sentito il Direttore della Scuola.

Art. 13

Assicurazione

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché gli studenti specializzandi.

Quanto agli Uffici giudiziari resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 14

Comunicazioni

La presente convenzione, che fa salvi gli atti e gli effetti dell'intesa preliminare sottoscritta dalle parti il 12 dicembre 2011, sarà trasmessa, a cura del Tribunale, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia per il prescritto parere

Verona, 20 gennaio 2012

Il Direttore della Scuola

(Prof. Lorenzo Picotti)

Il Presidente del Tribunale

(Dott. Gianfranco Gilardi)

